

Regolamento di Mediazione dell'Organismo

Ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche

Aggiornato al 14 aprile 2025

INDICE

Art. 1 Applicazione del Regolamento

Art. 2 Avvio della Mediazione

Art. 3 Nomina del Mediatore e procedimento di mediazione

Art. 4 Luogo e modalità di svolgimento della mediazione e poteri delle parti

Art. 5 Obblighi di riservatezza e diritto di accesso agli atti

Art. 6 Obblighi dei Mediatori: incompatibilità e conflitti di interesse - indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore

Art. 7 Svolgimento degli incontri di Mediazione

Art. 7bis Mediazione telematica

Art. 8 Presenza delle parti e loro rappresentanza

Art. 9 Conclusione della Mediazione Art. 10 Mancato accordo

Art. 11 Responsabilità delle parti e dei loro rappresentanti

Art. 12 Indennità e spese per il primo incontro

Art. 13 Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione

Art. 14. Determinazione delle spese di mediazione

Art. 15 Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici

Art. 16. Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati

ART. 17 Soggetti obbligati e modalità di pagamento delle indennità di mediazione

- Allegato A. Tabelle delle spese di mediazione ex D.M. 150/2023 Ministero Giustizia
- Allegato I. Codice etico per mediatori
- Allegato II Scheda di valutazione

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'obbligo di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero volontariamente.

2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione "Mediazione ADR Commercialisti Brescia." in relazione a controversie nazionali e compatibile ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo tramite la domanda di avvio. La relativa modulistica è stata predisposta sia on line - scaricabile dal sito www.commercialisti.brescia.it/ - sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo; la domanda potrà essere presentata anche in forma libera. L'istanza di mediazione si può inoltre compilare e trasmettere in modalità telematica al seguente indirizzo: conciliazione@odcecbrescia.it. La domanda può essere presentata dalla parte istante o da tutte le parti congiuntamente presso la sede legale dell'Organismo sita in Brescia Via Marsala 17. L'istanza di mediazione

può essere inviata mediante posta certificata, con la ricevuta del pagamento delle indennità di primo incontro. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione. In particolare, sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi su indicati. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1 del D.M. 150/23.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/10 o quando la mediazione è demandata dal giudice, l'indennità, determinata ai sensi dell'art. 28 commi 4 e 5 del D.M. 150/23, è ridotta di un quinto.

La domanda deve indicare:

- a) L'Organismo di mediazione;
- b) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

- c) La descrizione sommaria dei fatti e delle questioni oggetto della lite;
- d) Le ragioni della pretesa e le richieste che vengono formulate nei confronti delle altre parti;
- e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;
- f) L'elenco dei documenti che si intendono produrre pubblicamente.
- g) I dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte, con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza;
- e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- f) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari;
- g) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento.

Alla domanda vanno allegate:

- a) la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai c. 4 e 5 dell'art.28 DM 150/23;
- b) nel caso di mediazione delegata dal giudice, la copia della relativa ordinanza;
- c) la copia dell'eventuale clausola di mediazione;
- d) per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata.

La domanda di mediazione è depositata presso la Segreteria dell'Organismo a mani o con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

2. Adesione alla mediazione

La parte invitata aderisce al procedimento di mediazione preferibilmente entro tre giorni prima della data fissata per il primo incontro e comunque non oltre tale data.

L'adesione alla mediazione è in forma libera e può intervenire a mezzo dichiarazione scritta, anche utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo.

L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, contiene:

- a) i dati identificativi della parte, con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento;
- b) l'eventuale descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse ed eventuali domande di parte aderente;
- c) l'eventuale indicazione di modifica del valore della controversia;
- d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza;
- e) l'eventuale individuazione del terzo cui si chiede vada estesa la mediazione, con l'indicazione dei suoi dati anagrafici e di ogni elemento necessario per consentire l'invio dell'invito in mediazione di cui all'art. 4 punto 5;
- f) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link de collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- g) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari;
- h) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento.

Alla dichiarazione di adesione vanno allegate:

la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023;

b) per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata.

L'adesione è depositata presso la Segreteria dell'Organismo a mani o con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

L'adesione al procedimento costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

3. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'organismo nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta più elevato di quello inizialmente dichiarato dalla/e parte/i, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

4. La Segreteria dell'organismo amministra il servizio di mediazione.

La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

Su richiesta e con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia copia dei verbali, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

La segreteria verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle indennità di mediazione primo incontro. In mancanza di uno dei presupposti, la Segreteria invita il Richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Qualora la domanda risulti invece incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle indennità), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene

invitata a provvedere al suo perfezionamento entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale si provvederà all'archiviazione della pratica senza retrocessione delle eventuali indennità già versate.

La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione alle disposizioni di cui all'art 2 punti 2 e 3 del presente regolamento, con particolare riguardo alla verifica dell'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico, nel poi andrà annotata anche l'eventuale adesione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.3 numeri 3 e 4.

La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato e la data e il luogo dell'incontro di mediazione, con l'invito a comunicare almeno tre giorni prima della dell'incontro la propria adesione a partecipare al procedimento, personalmente o a mezzo di delegato munito dei necessari poteri sostanziali.

c) a tutte le parti, in caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o con collegamento da remoto, il link necessario per accedere alla stanza virtuale.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione già depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione.

Nel rispetto dell'art.47 comma 6 del D.M. n. 150/23 e a semplice richiesta delle parti che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l'accesso agli atti del procedimento e ai documenti depositati dalle parti anche nelle sessioni comuni. Il diritto di accesso agli atti riferito ai documenti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate è riservato alla sola parte depositante.

ART. 3 NOMINA DEL MEDIATORE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
2. Il mediatore è nominato dal Responsabile dell'Organismo tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori inseriti nell'albo tenuto dal Ministero della Giustizia. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori verrà in primo luogo valutata la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale maggiormente idonea e in tale ambito il grado di competenza di materia di mediazione di ciascun mediatore tenendo conto delle precedenti esperienze e grado di specializzazione dello stesso mediatore. Ove trattasi di controversie rientranti in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà, sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione, verrà applicato il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.
3. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo ritenga di dover disattendere detta indicazione, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 2. In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore. Ove il mediatore da sostituire sia anche responsabile dell'Organismo, provvederà alla nomina in sostituzione, secondo i criteri di cui sopra al punto 2, il mediatore iscritto all'Organismo con la maggiore anzianità di servizio.
4. Il mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione; in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione.

5. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/10.

6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più ausiliari ; qualora l'Organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, stabilite con DM 30 maggio 2002 per i periti e CTU nominati dal tribunale, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella e dovuti all'Organismo. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del decreto legislativo 28/10. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Il procedimento si svolge senza formalità. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Il mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

7. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori ai tre mesi.

Quando il giudice procede ai sensi dell'art. 5 comma 2, o dell'art. 5-quater, comma 1, del D.Lgs 28/2010 il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza per una sola volta di ulteriori tre mesi.

Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito

dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'art. 5, comma 2, o dall'art. 5-quater, comma 1, del D.Lgs 28/2010.

La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto dalle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale di cui esso risulta.

ART. 4 LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DELLE PARTI

1. La mediazione si svolge, tenuto conto della competenza territoriale, nelle sedi accreditate dal Ministero della Giustizia e pubblicate sul sito www.commercialisti.brescia.it. In alternativa, salvo che consti una diversa volontà anche di una sola delle parti o del mediatore o dell'Organismo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera a) del D.M. 150/23, il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile e può essere liberamente fissato dal Responsabile dell'Organismo in altro luogo ritenuto più conveniente.

2. L'Organismo può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri Organismi accreditati con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, ai sensi dell'art 6. lettera t del D.M. n. 150/2023.

3. Le parti possono :

a) chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica;

b) anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, chiedere di svolgere uno o più incontri da remoto;

c) indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo;

d) chiedere il differimento del primo incontro di mediazione a condizione che la richiesta di rinvio sia accompagnata dall'attestazione del versamento delle indennità;

e) al momento della nomina dell'esperto, convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 28/10 possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

4. In caso di sospensione o di cancellazione, l'Organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.

Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'Organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 8 – bis, comma 5, del D.Lgs 28/2010 e dall'art. 16 comma 4 del D.M. n.150/2023.

La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario, in conformità all'art. 41 del D.M. n. 150/2023.

ART. 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il mediatore non può svolgere tale funzione chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;

b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori;

d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha depresso come testimone;

2. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

3. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del

regolamento dell'Organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo e attenersi a quanto disposto dal Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

4. Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico, senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: "di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni.

6. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

7. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

8. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

9. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

10. Il mediatore non può rifiutare l'incarico ricevuto senza giustificato motivo, pena la cancellazione dall'elenco.

11. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi; tutte le informazioni acquisite nel corso della Mediazione sono riservate. I dati raccolti per lo svolgimento delle singole procedure sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 recante, "Codice in materia di protezione dati personali". Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo custodirà in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, per la durata di tre anni. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

12. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

13. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate (salvo consenso espresso, anche orale, della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni).

14. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione; ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di Mediazione; la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte. L'obbligo di riservatezza con riferimento alla proposta di soluzione della lite non opera se, e nella misura in cui, tutte le parti consentono a derogarvi e/o se la proposta formulata dal mediatore ex art. 11 del Decreto Legislativo 28/10 viene accettata da una parte e rifiutata dall'altra. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché

di ogni altro documento formato durante il procedimento e/o proveniente dai soggetti di cui al comma che precede. Le parti hanno diritto di accesso solo agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso anche agli atti depositati nelle sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato e conservati nel rispetto dei termini di legge; i soggetti legittimati a richiedere eventuali copie degli atti relativi alle singole procedure sono esclusivamente le singole persone (fisiche e/o giuridiche). La richiesta può avvenire anche per il tramite di altri soggetti a tale scopo espressamente delegati. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private debbano essere ritenuti riservati.

ART.6 OBBLIGHI DEI MEDIATORI, INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI DI INTERESSE. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile. Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28/10, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori; salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

Il mediatore ha l'obbligo di rimettere il mandato in tutti i casi previsti dall'art. 51 del Codice Procedura Civile, dando la relativa comunicazione di incompatibilità all'organismo entro 2 gg. dall'avvenuta nomina. Il mediatore è tenuto a comunicare all'organismo nel medesimo termine le ragioni di convenienza tali da rendere dubbia la propria incompatibilità all'incarico. Per ragioni di convenienza l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro mediatore di pari esperienza. A procedimento iniziato, qualora il mediatore

comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sostituzione del mediatore.

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, la dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule richiamate dal presente regolamento di procedura;
- b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
- c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo

ART. 7 SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE

Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro. L'organismo dedica, allo svolgimento del primo incontro, una disponibilità temporale non inferiore a due ore. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata anche se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le

circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione; è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

Qualora le parti lo richiedano concordemente, in qualunque momento del procedimento, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione comunicandola per iscritto alla parti che sono libere di aderirvi mediante accettazione da far pervenire per iscritto al mediatore entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta. In caso di mancata risposta nel detto termine la proposta si intende rifiutata. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, che andrà comunicata per iscritto, anche nel caso in cui uno o più centri di interesse non partecipino/aderiscano alla procedura di mediazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010. Il rinvio della data del primo incontro può essere richiesto solo dalle parti che abbiano provveduto a corrispondere le dovute indennità.

Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, se ritiene di aver acquisito nel corso del procedimento elementi necessari e sufficienti, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale.

In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta. Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 28/2010 il mediatore, prima di formulare una proposta, informa le parti che, se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

La Segreteria comunica la proposta formulata dal mediatore alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione.

Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine assegnato, la proposta si ha per rifiutata.

In Ogni caso il mediatore non può formulare alcuna proposta:

- se vi è espressa opposizione alla sua formulazione nella clausola contrattuale di mediazione;
- nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- qualora ritenga di non avere sufficienti elementi.

ART. 7 BIS MEDIAZIONE TELEMATICA

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

3. A conclusione della mediazione, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e

lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 28/10 e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

6. L'Organismo è dotato di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo 28/10.

ART. 8 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, D.Lgs 28/10 e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

3. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione; nulla vieta infatti che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle

norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

2. Il processo verbale, di avvenuta o non avvenuta conciliazione, unitamente all'eventuale verbale di accordo ad esso allegato, viene depositato dal mediatore presso la Segreteria dell'Organismo sita presso la sede operativa sita in Brescia Via Marsala 17 o presso qualsiasi altra sede comunicata al Responsabile e a ciò preposta. Ogni verbale verrà tenuto agli atti dell'Organismo, anche in modalità digitale. Il Responsabile dell'Organismo, tramite la Segreteria, rilascia copia del processo verbale (positivo o negativo che sia), previo pagamento delle spese di mediazione. Prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs 28/2010 devono essere corrisposte per intero le indennità dovute. Qualora oggetto dell'accordo sia uno dei contratti o degli atti previsti dall'art. 2643 cod. civ., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. Il verbale di accordo il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, su richiesta di una delle parti che hanno partecipato al procedimento di mediazione, viene omologato dal Presidente del Tribunale del circondario in cui si è svolta la mediazione e/o ha sede l'Organismo, previo accertamento della sua regolarità formale; in questo caso l'accordo acquista subito efficacia esecutiva. Tutti gli oneri relativi alla procedura di omologazione e quelli fiscali conseguenti l'accordo eventualmente raggiunto sono a carico delle parti. Al termine di ogni procedura di mediazione è facoltà di ciascuna parte compilare la scheda di valutazione del

servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento, da trasmettere debitamente sottoscritta alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione attraverso modalità che assicurino con certezza l'avvenuta ricezione della stessa.

Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo, eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale. In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il verbale non in formato digitale contenente l'accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'Organismo. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

ART. 10 MANCATO ACCORDO

1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige processo verbale con il quale dà atto della conclusione negativa della procedura. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà inoltre atto della eventuale proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

ART. 11 RESPONSABILITA' DELLE PARTI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

E' di competenza esclusiva delle parti l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. L'organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano esclusivamente riconducibili al comportamento non diligente dell'organismo. L'organismo non è altresì responsabile delle indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione; dell'esatta individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione con particolare riguardo al liti consorzio necessario in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; dell'errata indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; della determinazione del valore della controversia; della

forma e del contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante; delle dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio; della non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e di ogni altra dichiarazione che venga fornita (all'Organismo o al mediatore) dal deposito dell'istanza fino alla conclusione della procedura.

ART. 12 INDENNITA' E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5 del presente articolo.

3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 del D.M. 150/23

4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto;

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5;

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1 del D.M. 150/2023.

8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decretolegislativo 28/10 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

ART. 13 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 14. DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriorispese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del D.M. 150/23, sono calcolate, in conformità alla

tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5 del D.M. 150/23, con una maggiorazione del 10 (dieci) per cento.

2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5 del D.M. 150/23, con una maggiorazione del 25 (venticinque) per cento.

3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, secondo la tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Art. 15. TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Premesso che l'Organismo *Mediazione ADR Commercialisti Brescia* è un Organismo pubblico, si applicano le spese di mediazione secondo la tabella A allegata al D.M. n. 150/2023 e l'articolo 31 del medesimo Decreto. Si precisa che l'importo delle ulteriori spese di mediazione effettivamente dovuto per ciascuna procedura di mediazione verrà calcolato, per ogni procedura di mediazione, in proporzione al valore della lite tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento.

ART. 16 SOGGETTI OBBLIGATI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE

1. Le spese di avvio e indennità mediazione primo incontro sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, del D.M. 150/23

3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

Allegato A: Tabella indennità di mediazione:

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE ex art.31 comma 1 - DM n. 150/2023

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi	Massimi
Fino a euro 1000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.
Quando il valore della controversia e' indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

Allegato I

Codice Etico per Mediatori

CODICE ETICO

Aggiornato al 14 aprile 2025

Il presente codice etico trova applicazione nei confronti dei Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti che prestano l'attività di Mediatori per l'Organismo "Mediazione ADR Commercialisti Brescia" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.

L'iscrizione all'elenco dei Mediatori dell' Organismo "Mediazione ADR Commercialisti Brescia" è riservata ai Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti iscritti all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia in possesso dei requisiti richiesti dall'art 42 D.M. n.150/23 se già iscritti alla data della sua entrata in vigore, ovvero quelli di cui all'art. 23 di detto decreto.

Il Mediatore iscritto all'Organismo "Mediazione ADR Commercialisti Brescia" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, oltre a dover rispettare il codice deontologico dell'Ordine, ha obbligo di:

- mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo "Mediazione ADR Commercialisti Brescia", frequentando corsi di formazione e aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio la cui attestazione, dietro verifica dell'effettivo svolgimento del corso, viene rilasciata dallo stesso Organismo "Mediazione ADR Commercialisti Brescia" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia (art. 24 DM 150/23);
- al fine di garantire l'imprescindibile esigenza di qualità, professionalità e competenza dei Mediatori, sottoporsi alle valutazioni secondo le modalità definite dall' Organismo "Mediazione ADR Commercialisti Brescia";
- accettare l'incarico a lui affidato dal Responsabile dell'Organismo a seguito dei criteri previsti nel Regolamento di Procedura, precisandosi che il rifiuto dell'incarico affidato, senza giustificato motivo, per più di tre volte nell'arco di un triennio comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'Organismo;
- essere iscritto presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal

Ministero della Giustizia;

- non assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati in mediazione ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio;
- non percepire compensi o altre utilità direttamente dalle parti;
- partecipare agli incontri di mediazione con puntualità, essere a conoscenza della fattispecie per la quale le parti hanno formulato la domanda di mediazione e, qualora la mediazione si svolga con collegamento da remoto, assicurarsi che i dispositivi elettronici e la connessione internet a sua disposizione siano idonei allo svolgimento della mediazione telematica, nonché effettuare il collegamento dal proprio studio o, comunque, da luogo privato e consono alla funzione, dal quale sia possibile gestire gli incontri in modo efficace;
- svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia;
- sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e indipendenza, nonché la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 21 DM 150/23;
- informare immediatamente le parti e l'Organismo delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità e all'indipendenza nello svolgimento della mediazione, nonché circa l'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità nel corso del procedimento di mediazione;
- formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento e ne abbiano compreso il significato e le finalità;
- mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata; qualsiasi informazione riferita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
- assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono nel procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- non esercitare alcuna pressione sulle parti e rispettare la loro volontà nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarne le determinazioni;
- corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa della Segreteria e del Responsabile dell'Organismo;
- tenere gli incontri di Mediazione presso la sede dell'Organismo "Mediazione ADR Commercialisti Brescia", salva l'ipotesi in cui sia stato autorizzato dal Responsabile dell'Organismo a svolgerli in altro luogo, comunque nel rispetto del Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, fatta salva l'ipotesi della Mediazione telematica.

La mancata partecipazione del Mediatore ai corsi di aggiornamento, nonché la sua mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comporteranno la cancellazione dall'elenco dei Mediatori.

L'inosservanza delle disposizioni del presente Codice Etico da parte del Mediatore, comporterà, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio del contraddittorio, in ragione della gravità della violazione, l'applicazione delle seguenti sanzioni da parte dell'Ufficio di Presidenza elencate dalla più lieve alla più grave:

- sospensione dal singolo incarico di mediazione in corso;
- sospensione da tutti gli incarichi di mediazione in corso;
- sospensione dall'elenco per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a dodici mesi.

ALLEGATO II

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

DATA. _____ ADR N° _____

NOME _____ COGNOME _____

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ADR DOTTORI COMMERCIALISTI BRESCIA Via Marsala 17 - Brescia

Scala di valutazione:

1= valore minimo

5= valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELSERVIZIO

- a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: **1□-2□-3□-4□-5□**
- b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: **1□-2□-3□-4□-5□**

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

- a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di Mediazione rispetto ad un giudizio in Tribunale: **1□-2□-3□-4□-5□**
- b) La Mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al Tribunale: **1□-2□-3□-4□-5□**

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: **1□-2□-3□-4□-5□**

b) Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: **1□-2□-3□-4□-5□**

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
